



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 29**

Riunione del 27 novembre 2019

**24.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI  
TESSERATI:**

- Sig. Roberto CONTI rappresentante p.t. S.S. ENERGYM BREMAS ASD
- Sig. Vincenzo BALZANO

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi                      Presidente
- Avv. Antonio Amato                  Componente
- Avv. Massimo Argirò                Componente Estensore

nel procedimento disciplinare a carico di:

*“- Sig. **Roberto Conti**, nella qualità di legale rappresentante della Energym Bremas asd all’epoca dei fatti, in virtù di quanto disposto dall’art. 75 Regol. Giurisd. FIPAV, per l’aver la Energym Bremas asd contraffatto il referto arbitrale relativo alla gara n. 2034 del Campionato Under 12 F disputatasi tra Energym Bremas asd e asd Polisportiva Monastier '88 in data 13 ottobre 2018, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV; art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; con contestazione altresì dell’aggravante di cui all’art. 103 Regol. Giurisd. FIPAV, lettera j);*

*- Sig. **Vincenzo Balzano** per l’aver sottoscritto in qualità di Presidente della Energym Bremas asd, seppur all’epoca fosse sospeso da ogni attività federale, gli atti di giudizio ed il mandato professionale in qualità di Presidente della Energym Bremas asd relativi al procedimento Procura Federale FIPAV 64/2018-19 – Tribunale Federale FIPAV 67/2018-19, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV; art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 79*



*Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.”*

#### OSSERVA

L'Avv. Jacopo Stefani, GST del Comitato Provinciale Fipav di Treviso - Belluno, con esposto del giorno 18 febbraio 2019, segnalava alla Procura Federale la discrepanza tra le copie del referto arbitrale relativo alla gara n. 2034 del Campionato Under 12F trasmesse dai sodalizi interessati all'incontro Energym Brema ASD e Pol. Monastier 88 ASD.

In particolare, mentre nella copia del referto arbitrale trasmesso dalla ASD Monastier 88 erano dati presenti, nella squadra della Energym Brema ASD, le atlete Alessia Gnocato e Alice Zuffogrosso, nella copia trasmessa dalla ASD Energym Brema le predette atlete non risultavano presenti.

Ed inoltre, da un semplice raffronto tra le due copie del referto arbitrale, emergeva la difformità tra le due sottoscrizioni apposte dall'arbitro Sig.ra Patrizia Mattiuzzo.

Conseguentemente la Procura trasmetteva le due copie pervenute dalle Società all'arbitro Sig.ra Patrizia Mattiuzzo, la quale, con email 26 marzo 2019, riconosceva come propria la sola sottoscrizione apposta sul referto trasmesso dalla ASD Monastier 88.

Considerato il contenuto dell'esposto ed acquisiti i documenti tutti, tra cui la memoria difensiva del Sig. Vincenzo Balzano e della Energym Brema del 29 aprile 2019 con allegata procura speciale alle liti, ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare degli odierni incolpati, la Procura Federale formalizzava il deferimento degli stessi dinanzi al Tribunale con il capo di incolpazione trascritto in epigrafe.

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 27 novembre 2019.

A detta udienza, nessuno compariva per i due incolpati e il Sostituto Procuratore Federale provvedeva ad informare il collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., dal Sig. Conti e dal Sig. Balzano, individuando la sanzione da comminare in 3 mesi di sospensione da ogni attività federale per il Presidente Sig. Roberto Conti e 4 mesi di sospensione da ogni attività federale per il Sig. Vincenzo Balzano.



Il Tribunale Federale, preso atto e verificato che non sussistono ragioni ostantive alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, ritenendo dall'esame degli atti e della documentazione acquisita corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica ai tesserati Sig. Roberto Conti la sanzione di 3 mesi di sospensione da ogni attività federale e al Sig. Vincenzo Balzano la sanzione di 4 mesi di sospensione da ogni attività federale, quest'ultima da scontarsi al termine delle precedenti sanzioni irrogate.

Roma, 28 novembre 2019.

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 2 dicembre 2019